



ORDINANZA TRIBUNALE DI PISA IN DATA 4 SETTEMBRE 2014

Tribunale di Pisa - Ordinanza del 4 settembre 2014: sottoporre l'alunno con disabilità ad una prova d'ingresso preselettiva per l'iscrizione a numero chiuso presso un liceo ad indirizzo musicale e preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche, costituisce discriminazione indiretta ai sensi della l.n. 67/2006.

I genitori di un minore con disabilità agivano in giudizio nei confronti del MIUR e dell'Istituto scolastico per censurare l'esclusione del loro figlio con grave disabilità dal liceo ad indirizzo musicale a seguito dell'esito negativo delle prove d'ingresso alle quali era stato sottoposto.

Nello specifico, i genitori avevano chiesto l'iscrizione del proprio figlio con disabilità ad un liceo musicale, anche sulla base dei P.E.I. redatti nel corso degli ultimi anni e delle relazioni del neuropsichiatra infantile nelle quali veniva evidenziata l'importanza della musica per il minore con disabilità quale strumento per "sostenere l'autostima, il raggiungimento del successo e stimolare le potenzialità di sviluppo cognitivo ed affettivo".

L'Istituto scolastico sottoponeva il minore ad un test di ammissione, predisposto senza che il ragazzo fosse preventivamente preparato alla prova, a seguito del quale veniva deliberata l'esclusione dello stesso non avendo conseguito un risultato sufficiente all'esito.

Con ricorso innanzi al Tribunale di Pisa, i ricorrenti sostenevano che il ragazzo *"non avrebbe dovuto essere sottoposto a prova alcuna, pur se diversificata, in quanto quest'ultimo soprattutto sotto stress ed in ambiente a lui non familiari e davanti a persone sconosciute, tende a chiudersi ancora di più in se stesso e a non interagire in alcuna maniera con i presenti, isolandosi dal contesto ed accentuando le stereotipie motorie"*.

Il Tribunale di Pisa, dopo aver effettuato un *excursus* sulla normativa in materia di inclusione scolastica, ha accertato la condotta discriminatoria posta in essere dall'Istituto scolastico ritenendo che la prova di ingresso ad una scuola secondaria "mirava a valutare competenze già insite nei candidati (frutto quindi di loro specifiche doti naturali, interessi, inclinazioni), competenze che,

all'evidenza, possono non ricorrere nei soggetti portatori di handicap proprio a causa essenzialmente della propria disabilità".

Il Tribunale ha osservato, infatti, che: **"In sintesi, quello che appare effettivamente discriminante è l'aver sottoposto un minore gravemente disabile come *** non già a una prova d'esame all'esito di un ciclo scolastico, quanto piuttosto ad una prova preliminare, ad una selezione preliminare di ingresso dichiaratamente "preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche", senza preventivamente interrogarsi se il ragazzo fosse per la sua patologia in grado di possedere tali prerequisiti ovvero se il lavoro scolastico affrontato dal disabile in precedenza lo avesse effettivamente posto in condizioni di ambire anch'egli, e nonostante il suo handicap, al possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche".**

In ragione di quanto sopra, nell'Ordinanza in commento il Tribunale giunge ad interpretare estensivamente il disposto dell'art. 20 della l.n. 104/1992 precisando che: *"È quindi corretta l'osservazione dei ricorrenti: se un invalido grave non può essere sottoposto a una prova preselettiva per l'accesso ad un'attività lavorativa (nella quale solitamente è richiesta pur sempre una prestazione anche al disabile), a maggior ragione un invalido grave non deve poter essere sottoposto ad una prova d'ingresso preselettiva per accedere ad una scuola secondaria finalizzata esclusivamente al completamento della sua educazione e della sua istruzione".*

Pertanto, il Tribunale di Pisa ha accertato la natura discriminatoria della condotta posta in essere dalla scuola ritenendo che *"è proprio questo che è accaduto nel caso di specie: **un atto apparentemente neutro, la prova di ingresso** ad una scuola secondaria, **ha posto un disabile grave in una posizione di svantaggio rispetto alle persone normodotate, perché era tesa alla verifica del possesso di prerequisiti già in possesso del candidato (e all'evidenza non presenti purtroppo nel giovane disabile **)** e non già all'esito di un percorso di studi elaborato su misura per la sua **patologia**".*

Conseguentemente, il Tribunale ha ordinato la cessazione immediata della condotta discriminatoria, consentendo all'alunno con disabilità l'iscrizione, l'ammissione e la frequenza del liceo musicale.

**Commento a cura dell'Agencia Nazionale Anffas Antidiscriminazione*